

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018**  
**305/2018/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE**  
**TRASPORTO GAS S.P.A, IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**  
**IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1021<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (di seguito: Regolamento CE 139/2004);
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 404/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/com (di seguito: deliberazione 20/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 318/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 318/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- la comunicazione della società del 27 ottobre 2017 - protocollo Autorità 35570, del 30 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione del 27 ottobre 2017);
- la comunicazione della società del 13 marzo 2018 - protocollo Autorità 9242, del 14 marzo 2018 (di seguito: comunicazione del 13 marzo 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto), la medesima venga certificata dall’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell’articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
- l’articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9, della medesima direttiva;
- l’articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
  - quando ricevono notifica dal gestore;
  - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell’articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
  - su richiesta motivata della Commissione europea (di seguito: Commissione);
- l’articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la

decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;

- l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3, rispettivamente del regolamento CE 714/2009 e del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
  - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
  - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
  - su motivata richiesta della Commissione;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista

efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;

- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
  - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
  - b) su motivata richiesta della Commissione;
  - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori

interessati; la decisione finale dell’Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell’Autorità;

- il comma 25.1, dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all’Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- con la deliberazione 22/2012/A, l’Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell’Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l’utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell’Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 404/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. (di seguito anche: la società), in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11;
- il sopra citato l’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e il sopra citato articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11 prevedono, ai fini della procedura di certificazione, il modello di gestore di trasporto indipendente nel caso di sistemi di trasporto appartenenti, alla data del 3 settembre 2009, ad un’impresa verticalmente integrata;
- con la deliberazione dell’Autorità 515/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per la società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione 20/2015/R/com, l’Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Snam Rete Gas, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, volto ad accertare l’osservanza della disciplina in materia di *unbundling* e quindi la permanenza delle condizioni poste alla base della decisione di certificazione adottata dall’Autorità con la deliberazione 515/2013/R/gas, in esito alla variazione dell’assetto proprietario di Snam Rete Gas;

- con la deliberazione 318/2016/R/gas, l’Autorità ha archiviato il procedimento avviato con la deliberazione 20/2015/R/com, senza procedere ad una nuova certificazione di Snam Rete Gas ai sensi dell’articolo 10 o 11 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, alla luce del fatto che, a seguito di apposita attività istruttoria, non sono emerse modifiche sostanziali dell’assetto di controllo di Snam Rete Gas né delle altre condizioni poste a fondamento della decisione di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore in separazione proprietaria che possano configurare una violazione delle prescrizioni dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- con la comunicazione del 27 ottobre 2017, la società, come già anticipato dal suo responsabile della conformità ai sensi del comma 25.1 dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, ha comunicato l’acquisizione da parte di Snam S.p.a., controllante di Snam Rete Gas S.p.a. (impresa già certificata dall’Autorità secondo il modello di separazione proprietaria) del 100% del suo capitale sociale nonché la conseguente modifica dello statuto societario e la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione;
- con la comunicazione del 13 marzo 2018, la società ha comunicato di aver completato l’invio, tramite l’apposito sistema telematico e sulla base delle disposizioni della determina 20/2016, delle informazioni previste dall’Allegato A alla deliberazione 153/11 utili alla ricertificazione della società secondo il modello di separazione proprietaria di cui all’articolo dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- l’istanza di ricertificazione presentata della società secondo il modello di separazione proprietaria è stata giustificata dal nuovo assetto proprietario che fa capo a Snam S.p.a. e ai suoi azionisti di controllo che, come già appurato dall’Autorità ai fini della certificazione di Snam Rete Gas S.p.a., rispettano i requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11 per il suddetto modello.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell’articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- condurre, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto, i necessari approfondimenti istruttori finalizzati ad appurare il rispetto da parte della società e dai suoi azionisti di controllo di tutti i requisiti di indipendenza prescritti dal citato articolo della direttiva, ai fini della sua certificazione in qualità di gestore di trasporto in separazione proprietaria

## **DELIBERA**

1. di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento di ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, nell'ambito del quale condurre i necessari approfondimenti istruttori ai fini della ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.;
3. di concludere il procedimento entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam S.p.a. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*